



SHE PVCFI Newsletter n° 18

Rapporto mensile del PVC Forum Italia su normative nuove o aggiornamento delle esistenti che riguardano ambiente, salute e sicurezza che coinvolgono prodotti, impianti, produzioni, trasformazioni.

Il rapporto è suddiviso in 8 capitoli:

**Reach
Sostanze e preparati pericolosi
Biocidi
Interferenti Endocrini
Materiali a contatto con alimenti
GPP ed Ecolabel
Rifiuti e Riciclo
Altre informazioni**

Le informazioni contenute in questo rapporto sono estratte da documenti resi disponibili da Enti, Istituzioni ed Associazioni della filiera chimica italiane ed europee. In particolare da ECVM, Plasticseurope, PlasticseuropeItalia, Federchimica, Centro Reach.

Eventuali chiarimenti e/o approfondimenti su quanto riportato nel testo possono essere richiesti dai soci direttamente al PVC Forum Italia tramite il seguente indirizzo e-mail reach@pvcforum.it; Il PVC Forum Italia provvederà a dare risposta tramite lo stesso indirizzo dopo eventuale consultazione di esperti dello specifico settore (Centro Reach e altri consulenti messi a disposizione

Reach

1) Lo scorso 10 settembre è stata pubblicata la “Press Release 100/15” da parte della Corte di Giustizia Europea in cui si ribadisce che non c’è nessuna differenza tra un articolo a se stante e un articolo che è parte di un articolo più complesso. Per dettagli e-voce n. 433.

2) Una nuova guida pratica su come preparare una relazione sulla sicurezza chimica è stata pubblicata ed è disponibile sul sito dell’ECHA. Nel documento sono descritti come gli utilizzatori a valle devono operare per determinare i rischi e documentare la loro valutazione nel caso in cui l’uso di una sostanza non sia coperto dagli scenari di esposizione del fornitore. Vi sono anche esempi specifici.

(http://echa.europa.eu/documents/10162/13655/pg17_du_csr_final_en.pdf)

3) Come anticipato nel precedente numero, ricordiamo che l'ECHA ha pubblicato alcuni nuovi documenti ed una nuova guida per le aziende che hanno bisogno di maggiori chiarimenti sulla normativa chimica europea ed hanno bisogno di un aiuto per comprendere meglio i propri obblighi rispetto al Reach. Vengono date informazioni predisposte come un percorso a step per produttori, importatori, distributori e utilizzatori di sostanze chimiche, e per rappresentanti esclusivi.

(http://echa.europa.eu/documents/10162/21332507/guide_chemical_safety_sme_it.pdf)

4) Sul sito dell’ECHA, una nuova news di informazione che ricorda agli utilizzatori a valle di una sostanza inserita in allegato XIV del REACH, in virtù di un’autorizzazione posseduta da un attore della catena di fornitura, che è necessario informare del proprio uso l’ECHA ai sensi dell’articolo 66 del REACH.

Nella notifica, è necessario presentare: le informazioni sull’azienda; le informazioni del contatto; il numero di autorizzazione sotto il quale si utilizza la sostanza.

(http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/notify-echa-of-your-uses-covered-by-a-reach-authorisation)

5) 7 nuove sostanze, che potrebbero essere identificate come nuove SVHC. sono state sottoposte a pubblica consultazione affinché chi è interessato possa esprimere commenti. Tale consultazione è scaduta il giorno 15 ottobre.

(<http://echa.europa.eu/it/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/substances-of-very-high-concern-identification/-/substance-rev/10223/term>)

6) E' stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 233/2 del 5.9.2015, il Regolamento (UE) 2015/1494 della Commissione del 4 settembre 2015 recante modifica dell'allegato XVII del Regolamento Reach per quanto riguarda le restrizioni sul benzene.

Sostanze e Preparati Pericolosi

1) Come detto alla sezione Reach, le nuove pagine web pubblicate dall’ECHA considerano anche informazioni utili per le aziende che utilizzano o commercializzano sostanze chimiche pericolose (soggette a regolamento PIC).

(http://echa.europa.eu/documents/10162/21332507/guide_chemical_safety_sme_it.pdf)

2) L'ultimo aggiornamento del documento "Orientamenti introduttivi al Regolamento CLP" (versione 2.1) è stata pubblicato. Il documento è stato aggiornato nel mese di agosto 2015 per tener specificamente conto della piena entrata in vigore del Regolamento stesso.

(https://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_introductory_it.pdf)

Biocidi

1) Come detto alla sezione Reach, le nuove pagine web pubblicate dall'ECHA considerano anche informazioni utili per le aziende che utilizzano biocidi.

(http://echa.europa.eu/documents/10162/21332507/guide_chemical_safety_sme_it.pdf)

2) Il prossimo 27 ottobre 2015, l'Istituto Superiore di Sanità organizza un convegno dal titolo "Novità, aggiornamenti e scadenze in materia di biocidi". L'iscrizione può essere effettuata attraverso l'invio di un modulo scaricabile dal sito www.iss.it o www.iss.it/cnsc al seguente indirizzo mail csc.preparatipericolosi@iss.it oppure al numero di fax 0649902286.

3) Ricordando che, a partire dallo scorso 1° settembre, le aziende che mettono a disposizione sul mercato prodotti biocidi devono garantire che i loro fornitori di sostanze attive o di prodotti biocidi, o loro stessi, devono essere inclusi nella lista secondo l'articolo 95: Si sottolinea che fanno eccezione quei biocidi per i quali il fascicolo della sostanza attiva non è ancora stato convalidato dall'Autorità competente.

La lista ufficiale è pubblicata sul sito dell'ECHA che continuerà ad essere aggiornato con l'inserimento dei fornitori la cui applicazione verranno man mano "approvata".

(<http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/active-substance-suppliers>)

4) Sulla GUUE L 249 del 25 settembre 2015 e sulla GUUE L 252 del 29 settembre sono stati pubblicati dei Regolamenti di esecuzione di vari principi attivi da utilizzarsi in biocidi di tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 18, 21.

Interferenti endocrini

1) Una sentenza del Consiglio Costituzionale francese ha in parte modificato il divieto d'uso del Bisfenolo A in Francia. La Suprema Corte francese ha infatti stabilito che i produttori possono continuare a esportare prodotti che contengono la sostanza.

Tale decisione ha riaperto il dibattito scientifico sui pericoli della sostanza stessa.

2) Tra le sostanze sottoposte a pubblica consultazione come SVHC (vedi punto 5 sezione dedicata al Reach) è inserito il dicyclohexyl phthalate (EC 201-545-9; CAS 84-61-7). Per questa sostanza si ipotizza che sia Tossica per la Riproduzione (Article 57 c). Il DCHP dovrebbe essere utilizzato in alcune nazioni come plastificante per prodotti spalmati.

(http://www.plastics.net/docs/483_18489-02-en.pdf)

Materiali a contatto con alimenti

Nulla da segnalare

Green Public Procurement ed Ecolabel

Nulla da segnalare

Rifiuti e Riciclo

1) Sulla GU n. 211 dell'11 settembre 2015, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Ambiente 24 giugno 2015 "Modifica del Decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica".

Il Provvedimento modifica alcune parti del medesimo D.M. 27 settembre 2010 ed in particolare sostituisce l'Allegato 3 "Campionamento e analisi dei rifiuti".

Tra le altre novità introdotte si segnala:

- l'introduzione della valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi dei rifiuti pericolosi stabili non reattivi ai fini dello smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi;
- l'introduzione dei criteri per garantire l'adeguata stabilità fisica e capacità di carico dei rifiuti pericolosi prima di consentirne l'ammissione in discariche per rifiuti non pericolosi;
- la caratterizzazione preventiva prima dell'invio a discarica dei rifiuti con codice CER 10 12 08

Altre informazioni

1) Il 23 settembre è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 53 della G.U.R.I., il D.Lgs. 151/2015, in attuazione del Jobs Act, che modifica alcuni articoli del D.Lgs. 81/2008.

La parte relativa a "Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro" si trova al Capo III, Artt. 20 e 21.

Di seguito, le principali modifiche da evidenziare:

- all'art. 6 del D.Lgs. 81/2008, è stata rivista la composizione della Commissione consultiva permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
- all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, INAIL, con la collaborazione di ASL rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio
- all'art. 55 del D.Lgs. 81/2008, sono state raddoppiate o triplicate le sanzioni relative a sorveglianza sanitaria e formazione nei casi in cui la violazione si riferisce a più di 5 o 10 lavoratori;
- all'art. 53 del DPR 1124/1965, relativamente alla denuncia di malattia professionale, è prevista la trasmissione del certificato medico da parte del medico certificatore direttamente all'Inail e non al datore di lavoro.

Per approfondire le novità del Decreto legislativo, il 27 ottobre 2015 viene organizzato da Federchimica il Workshop "Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro: le ultime novità ed esperienze aziendali".

2) Sono stati pubblicati gli atti del Workshop "Seveso: le novità introdotte dal Decreto Legislativo 105/2015", organizzato insieme da Federchimica, Assolombarda e ad AssICC.

(<http://assicc.it/menu/REACH/Convegni/21settembre-seveso.php?PHPSESSID=f3fce600573e7a1488a3e26b4d4ced97>)

3) Sono state emesse alcune sentenze da parte della Cassazione Penale:

a) Cassazione Penale, Sezione 4, n. 36024 del 7 settembre 2015: E' responsabilità del committente e anche dell'appaltatore per la deflagrazione di vapori infiammabili contenuti in un serbatoio.

b) Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, n. 36882 del 11 settembre 2015: se manca la formazione non ha nessuna efficacia causale il comportamento dell'infortunato che ha dato occasione all'evento. Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato oltre che dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, anche dalla mancata formazione del dipendente, nessuna efficacia causale viene

attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancata comunicazione da parte del datore di lavoro di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento.

c) Cassazione Penale, Sez. 3, 30 settembre 2015, n. 39360 : ci deve essere sempre l'osservanza di norme igieniche in materia di pulizia dei locali e ostacoli nelle vie di circolazione e non può esistere il binomio produzione industriale = polvere costante. Il Tribunale di Firenze, lo scorso giugno ha condannato un'azienda imputata dei reati di cui gli artt. 64 c. 1 lett. a), b) e d) del TU 81/08* e precisamente di mancata pulizia dei locali di lavoro, in particolare gli accessi ai carrelli elevatori, con conseguente esposizione dei lavoratori alle polveri “nonostante il tipo di lavorazione eseguito nello stabilimento industriale fosse intrinsecamente destinato alla produzione di polveri ineliminabili”.

4) Pubblicata la norma UNI EN ISO 14001:2015 “Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso”. La commissione tecnica Ambiente UNI ha reso immediatamente disponibile in lingua italiana la norma UNI EN ISO 14001:2015, che ritira e sostituisce la UNI EN ISO 14001:2004, sui requisiti per l'uso in materia di sistemi di gestione ambientale.

La norma specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che un'organizzazione può utilizzare per sviluppare in modo sistematico le proprie prestazioni ambientali.

5) È stato pubblicato dal Ministero del Lavoro, con il decreto dirigenziale del 22 settembre 2015, il nuovo elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. L'elenco sostituisce integralmente il precedente pubblicato, sempre con un decreto dirigenziale, il 20 gennaio 2015.